

CIRCOLARE N. 003/2025

Gentili Clienti,

La legge di bilancio 2025 ha introdotto l'obbligo di pagamento con mezzi tracciabili delle spese di trasferta per:

- vitto:
- alloggio;
- viaggio e trasporto mediante autoservizi pubblici non di linea (vale a dire il servizio di taxi e il servizio di noleggio con conducente);

ai fini della:

- ✓ non imponibilità delle somme rimborsate ai dipendenti;
- ✓ della deducibilità in capo all'impresa delle suddette spese.

Esclusione dal reddito in capo al dipendente

Ai fini del trattamento fiscale delle indennità di trasferta erogate al lavoratore dipendente per la prestazione lavorativa fuori dalla sede di lavoro e dei rimborsi delle spese sostenute in occasione delle trasferte occorre distinguere tra le trasferte effettuate:

- nell'ambito del territorio comunale dove si trova la sede di lavoro;
- fuori da tale territorio comunale.

Il nuovo obbligo di pagamento con mezzi tracciabili ai fini della non concorrenza al reddito di lavoro dipendente opera con riferimento a tutte le spese sostenute in entrambe le suddette tipologie di trasferte (entro e fuori il territorio comunale).

Trasferte nel territorio comunale

Le indennità e i rimborsi di spese percepiti per le trasferte nell'ambito del territorio comunale in cui si trova la sede di lavoro concorrono integralmente a formare il reddito del lavoratore, ad esclusione dei rimborsi delle spese di trasporto, che devono essere comprovate, documentate e tracciate.

Trasferte fuori dal Comune

In caso di trasferta fuori dal territorio comunale dove si trova la sede di lavoro, è possibile distinguere tre sistemi disciplinati dall'art. 5 del Tuir, l'uno alternativo all'altro:

- ✓ indennità forfetaria;
- ✓ rimborso misto;
- ✓ rimborso analitico (cd.d. "a piè di lista").

I due sistemi più utilizzati sono:

- ✓ <u>l'indennità forfetaria</u>: sono escluse dal reddito di lavoro dipendente le indennità, al netto delle spese di viaggio e trasporto, fino a 46,48 euro al giorno per le trasferte in Italia e 77,47 euro al giorno per le trasferte all'estero. La parte eccedente tali importi concorre, invece, a formare il reddito del dipendente.
- ✓ <u>rimborso analitico</u>: i rimborsi per vitto, alloggio, trasporto e viaggio (anche indennità chilometriche) non concorrono a formare il reddito di lavoro dipendente.







In base alla nuova normativa quindi, ai fini nella non imponibilità del rimborso in capo al dipendente, è necessario che le spese di vitto, alloggio, viaggio e trasporto con autoservizi pubblici non di linea siano state pagate con mezzi tracciabili.

I nuovi obblighi di tracciabilità dovrebbero operare anche con riferimento alle trasferte dei collaboratori coordinati e continuativi e degli amministratori titolari di redditi assimilati a quelli di lavoro dipendente.

Deducibilità in capo all'impresa

Anche ai fini della deducibilità dal reddito d'impresa e dall'Irap, l'art. 95 del Tuir prevede d'obbligo di pagamento mediante mezzi tracciabili delle spese di vitto e alloggio, nonché dei rimborsi analitici delle spese per viaggio e trasporto, effettuati mediante gli autoservizi pubblici non di linea, sostenute per le trasferte dei dipendenti ovvero corrisposte a lavoratori autonomi.

Trasferte fuori dal Comune

Anche in capo all'impresa, occorre considerare le seguenti ipotesi:

- ✓ <u>rimborso analitico</u>: i rimborsi analitici corrisposti ai dipendenti o collaboratori sono deducibili nel limite di 180,76 euro al giorno per le trasferte effettuate in Italia e di 258,23 euro al giorno per le trasferte effettuate all'estero:
- ✓ <u>rimborsi forfetari o misti</u>: sono interamente deducibili dal reddito d'impresa, non operando i suddetti limiti di deducibilità.

Dal 2025, sussiste pertanto l'obbligo del pagamento delle spese rimborsato mediante versamento bancario o postale ovvero mediante altri sistemi di pagamento che consentano la tracciabilità.

Per le imprese, l'obbligo di tracciabilità riguarda le spese sostenute:

- per le trasferte dei dipendenti;
- a beneficio di lavoratori autonomi (ad esempio il rimborso al professionista consulente delle spese di viaggio).

Trasferte nell'ambito del Comune

Le spese relative alla somministrazione di alimenti e bevande ed alle prestazioni alberghiere sostenute in occasione delle trasferte effettuate dal dipendente nell'ambito del territorio comunale non rientrano nell'ambito applicativo dell'art. 95 del Tuir, essendo deducibili nella misura del 75% del loro ammontare. Si ritiene quindi che il pagamento di queste spese con strumenti diversi da quelli tracciabili non ne pregiudichi la deducibilità, sempre se documentate e inerenti.

Deducibilità in capo al professionista

Analogamente alle imprese, per gli esercenti arti e professioni gli obblighi di tracciabilità riguardano le seguenti spese:

- prestazioni alberghiere e somministrazione di alimenti e bevande, addebitati analiticamente al committente;



UFFICIO PAGHE Piazza Romanisio 6/A 12045 FOSSANO (CN) Tel. 0172/61595







- viaggio e trasporto, effettuati mediante autoservizi pubblici non di linea (taxi o noleggio con conducente), addebitati analiticamente al committente;
- rimborsi analitici delle spese (vitto, alloggio, viaggio e trasporto) sostenute per le trasferte dei dipendenti ovvero corrisposti a lavoratori autonomi.

Cordiali saluti

STUDIO COMMERCIALISTI ASSOCIATI THESAURO

